

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 130/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale, MANCA

il 25 agosto 2025

Adeguamento della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna) e successive modifiche e integrazioni ai principi generali contenuti nel Piano nuove competenze - transizioni, approvato con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge apporta alcune modifiche alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna) e sul suo contenuto l'Unità di Missione PNRR del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso parere favorevole.

La modifica della legge regionale n. 47 del 1979, configurandosi come un aggiornamento del quadro normativo regionale orientato alla semplificazione e all'armonizzazione dei processi di erogazione degli interventi formativi nonché a fornire risposte adeguate alle esigenze emergenti dal mercato del lavoro, si rende necessaria al fine di recepire i principi e le linee programmatiche delineati dal Piano nuove competenze - transizioni approvato con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024, in coerenza e ad integrazione di quanto già previsto nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il Piano nuove competenze - transizioni ha l'obiettivo di introdurre meccanismi stabili di contenimento e di contrasto del fenomeno del disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, ossia dalla mancata corrispondenza tra le professionalità e le competenze richieste dalle imprese e quelle effettivamente possedute dalle persone in cerca di occupazione o già occupate (cosiddette "skill mismatch"), con particolare attenzione ai settori chiave della transizione e della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali quello green.

Nello specifico, i principi generali da sviluppare e declinare normativamente a livello regionale, entro la scadenza del 30 settembre 2025, data prevista per il conseguimento della Milestone M7-10 del PNRR, possono così sintetizzarsi:

- a) maggiore coinvolgimento del settore privato nella programmazione e attuazione dell'offerta formativa, anche in riferimento, preferenziale, ma non esclusivo, da una parte alla promozione dei

- patti per le competenze e di reti strutturali di co-progettazione, erogazione e monitoraggio, dall'altra a percorsi di specializzazione tecnologica post diploma fondati sulla effettiva connessione tra le politiche d'istruzione, formazione e lavoro e le politiche industriali (ITS Academy);
- b) sostanziale promozione dei sistemi e dei processi di formazione continua, con particolare riferimento alla valorizzazione dei processi di formazione sul lavoro, anche attraverso l'evoluzione dei sistemi di individuazione e validazione delle competenze, fattore imprescindibile per garantire la reale efficacia e spendibilità dei percorsi formativi dei lavoratori, nonché la misurabilità dell'efficacia dell'intervento al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui alla raccomandazione europea di incremento delle competenze della popolazione adulta. In tale ambito si colloca anche la valorizzazione del sistema di riconoscimento delle micro-credenziali;
 - c) implementazione di sistemi di analisi del mercato del lavoro, coerentemente alla dimensione ex ante centrale conferita al complessivo impianto di riforma del mercato, delle politiche e dei servizi al lavoro all'accrescimento delle capacità analitiche del mercato del lavoro e dei sistemi di labour market intelligence;
 - d) monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione finanziata, con particolare riferimento alla formazione continua gestita dai Fondi paritetici interprofessionali, che ne rappresenta il segmento di maggiore rilevanza, sia dal punto di vista del volume di attività sia in termini di dimensione finanziaria.

Unitamente al recepimento di tali principi generali, le leggi regionali devono introdurre entro la scadenza di cui sopra:

- 1) meccanismi per garantire che le attività formative siano pianificate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità a quelle in cui si verifica il maggiore disallineamento delle competenze;
- 2) l'obbligo di indicare gli esiti occupazionali stimati nei bandi e nei bandi formativi;
- 3) il riconoscimento della formazione in azienda;
- 4) il riconoscimento delle competenze acquisite e percorsi formativi brevi (le cosiddette micro-credenziali);
- 5) meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato.

Tutti i contenuti sopra enunciati sono declinati e ricompresi nel presente disegno di legge all'interno degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

L'articolo 8 concerne le modalità attuative dei suddetti articoli.

L'articolo 9 concerne gli oneri finanziari e prevede che il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione.

L'articolo 10 concerne l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DIGITALE DELLA PROPOSTA NORMATIVA

Il presente disegno di legge non prevede specifiche modalità digitali attuative.

**ELENCO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PREVISTI A CARICO DEI CITTADINI, DELLE IMPRESE
E DEGLI ALTRI UTENTI**

Il presente disegno di legge non comporta ulteriori oneri amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri utenti.

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione.

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

SORU, Presidente - MASALA, Vice Presidente, - DI NOLFO, Segretario - COCCIU - CORRIAS – SERRA, relatore per l'Aula

Relatore per l'Aula

On. Serra

Pervenuta il 15 settembre 2025

La Commissione ha esaminato il disegno di legge in discussione nella seduta del 9 settembre 2025, nella quale il Direttore generale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, delegato dall'Assessore che non ha potuto essere presente, ha illustrato i contenuti principali del provvedimento.

La Commissione ha preso atto del fatto che il testo in oggetto è frutto di un confronto a livello nazionale, in quanto è stato previamente condiviso con il Ministero competente, il quale ha espresso una valutazione favorevole in merito ai contenuti e che risulta necessario per accedere alla prossima rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nella stessa seduta è stata aperta la discussione generale e la Commissione ha approvato a maggioranza, con l'astensione del rappresentante della minoranza, ciascuno degli articoli del disegno di legge e il testo nel suo complesso.

Il disegno di legge, quindi, è stato licenziato a maggioranza nella seduta del 9 settembre 2025.

TESTO DEL PROPONENTE**Art. 1****Oggetto**

1. La presente legge modifica la legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna) e successive modifiche e integrazioni, al fine di recepire i principi e le linee programmatiche delineati dal Piano nuove competenze - transizioni approvato con Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024, in coerenza e ad integrazione di quanto già previsto nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Art. 2

Introduzione dell'articolo 2 bis nella legge regionale n. 47 del 1979, in materia di offerta formativa regionale

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 47 del 1979, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

(Offerta formativa regionale)

1. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l'occupazione mediante il rafforzamento delle competenze. Per realizzare tale finalità, la Regione garantisce un'offerta formativa, in risposta alla domanda individuale di formazione espressa dai singoli e dalle imprese, attraverso il coinvolgimento del settore privato, delle parti sociali ed economiche nella programmazione e nell'attuazione dell'offerta formativa.

2. L'offerta formativa regionale è progressivamente orientata a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy (economia verde), la blue economy (economia blu) e l'innovazione tecnologica.

3. La programmazione della formazione regionale è improntata all'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch). Le risultanze delle analisi

TESTO DELLA COMMISSIONE**Art. 1****Oggetto**

1. La presente legge integra la legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), e successive modifiche e integrazioni, al fine di recepire i principi e le linee programmatiche delineati dal Piano Nuove Competenze - Transizioni approvato con Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2024, in coerenza e ad integrazione di quanto già previsto nel contesto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Art. 2

Introduzione dell'articolo 2 bis nella legge regionale n. 47 del 1979 (Offerta formativa regionale)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 47 del 1979, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

(Offerta formativa regionale)

1. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l'occupazione mediante il rafforzamento delle competenze. Per realizzare tale obiettivo, la Regione garantisce un'offerta formativa, in risposta alla domanda di formazione espressa dai singoli e dalle imprese, attraverso il coinvolgimento del settore privato, delle parti sociali ed economiche nella programmazione e nell'attuazione della stessa.

2. L'offerta formativa regionale è progressivamente orientata a promuovere percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.

3. La programmazione della formazione regionale è improntata all'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch). Le risultanze delle analisi costituiscono progressivamente la base per la programmazione dei percorsi formativi di cui

costituiscono progressivamente la base per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma 2, dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch), attraverso la promozione di patti per le competenze."

Art. 3

Introduzione dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 47 del 1979, in materia di messa in trasparenza delle competenze e valorizzazione dei processi di formazione permanente e continua

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 47 del 1979, è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

(Messa in trasparenza delle competenze e valorizzazione dei processi di formazione permanente e continua)

1. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a garantire, in esito a percorsi formativi anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite, incluse le microcredenziali, secondo format regionali che evidenzino:

- a) le competenze specifiche acquisite;
- b) la durata del percorso formativo;
- c) il livello di qualificazione raggiunto;
- d) l'eventuale riconoscibilità nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.

2. Nell'ambito della promozione nell'apprendimento permanente e della formazione continua, il sistema formativo regionale, al fine di incrementare le competenze della popolazione adulta, è progressivamente orientato a valorizzare e riconoscere, attraverso i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, anche la formazione espletata in contesti di lavoro (work-based learning), attraverso il rilascio di una certificazione in cui si dia evidenza, attraverso la messa in trasparenza, delle competenze acquisite e della frequenza a percorsi di formazione anche brevi, incluse le microcredenziali."

al comma 2, dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze (skills mismatch), attraverso la promozione di patti per le competenze."

Art. 3

Introduzione dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 47 del 1979 (Messa in trasparenza delle competenze e valorizzazione dei processi di formazione permanente e continua)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 47 del 1979, è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

(Messa in trasparenza delle competenze e valorizzazione dei processi di formazione permanente e continua)

1. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a garantire, in esito a percorsi di formazione, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite, incluse le microcredenziali, secondo modelli regionali che evidenzino:

- a) le competenze specifiche acquisite;
- b) la durata del percorso formativo;
- c) il livello di qualificazione raggiunto;
- d) l'eventuale riconoscibilità nell'ambito del sistema regionale delle qualifiche ottenute.

2. Nell'ambito della promozione dell'apprendimento permanente e della formazione continua, il sistema formativo regionale, al fine di incrementare le competenze della popolazione adulta, è progressivamente orientato a valorizzare e riconoscere, mediante i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, anche la formazione espletata in contesti di lavoro (work-based learning), attraverso il rilascio di una certificazione in cui si dia evidenza, attraverso la messa in trasparenza, delle competenze acquisite e della frequenza di percorsi di formazione anche brevi, incluse le microcredenziali."

Art. 4

Introduzione dell'articolo 8 bis nella legge regionale n. 47 del 1979, in materia di implementazione dei sistemi di analisi preventiva del mercato del lavoro e previsioni socio-occupazionali

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 47 del 1979, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

(Implementazione dei sistemi di analisi preventiva del mercato del lavoro e previsioni socio-occupazionali)

1. La Regione, nell'ottica di orientare la programmazione e la definizione delle attività formative, promuove e realizza sistemi di analisi preventivi del mercato del lavoro, al fine di analizzare i fabbisogni occupazionali e le competenze professionali dei datori di lavoro nonché i fabbisogni formativi delle persone, in collaborazione con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori e in collaborazione con altri soggetti istituzionali.

2. Per le finalità previste nel comma 1, la programmazione dell'offerta formativa regionale è progressivamente orientata all'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro (labour market intelligence) anche attraverso l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali derivanti dall'attività formativa.

3. Gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull'andamento del mercato del lavoro regionale costituiscono strumento efficace per introdurre specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro."

Art. 5

Introduzione dell'articolo 10 bis nella legge regionale n. 47 del 1979, in materia di Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 47 del 1979, è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

(Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze)

1. La Regione promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto l'ar-

Art. 4

Introduzione dell'articolo 8 bis nella legge regionale n. 47 del 1979, in materia di implementazione dei sistemi di analisi preventiva del mercato del lavoro e previsioni socio-occupazionali

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 47 del 1979, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

(Implementazione dei sistemi di analisi preventiva del mercato del lavoro e previsioni socio-occupazionali)

1. La Regione, nell'ottica di orientare la programmazione e la definizione delle attività formative, promuove e realizza sistemi di analisi preventivi del mercato del lavoro, al fine di analizzare i fabbisogni occupazionali e le competenze professionali richieste dai datori di lavoro nonché i fabbisogni formativi delle persone, in collaborazione con le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, nonché con altri soggetti istituzionali.

2. Per le finalità previste nel comma 1, la programmazione dell'offerta formativa regionale è progressivamente orientata all'implementazione di metodologie e strumenti più avanzati per l'analisi del mercato del lavoro (labour market intelligence) anche attraverso l'elaborazione di stime sui risultati socio-occupazionali derivanti dall'attività formativa.

3. Gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull'andamento del mercato del lavoro regionale costituiscono strumento efficace per introdurre specifiche misure di accompagnamento che agevolano l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro."

Art. 5

Introduzione dell'articolo 10 bis nella legge regionale n. 47 del 1979 (Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 47 del 1979, è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

(Sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze)

1. La Regione promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto

co della vita (principio del life long learning).

2. Al fine di rendere effettiva la valorizzazione dell'apprendimento previsto al comma 1, la Regione sostiene lo sviluppo delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, attraverso il sistema regionale di certificazione delle competenze, già istituito con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2015, n. 33/9 (Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione e del Sistema regionale per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze), che si compone del Servizio di certificazione delle competenze (SCC) e del Servizio di individuazione e validazione delle competenze (SIVaC).

3. I servizi previsti dal comma 2, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il ruolo degli apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, favorendone il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo, la trasparenza e la spendibilità nel mercato del lavoro.

4. La Regione è ente titolare, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), per la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali afferenti al repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ), già istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 33/9 del 2015.

5. Per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, la Regione si avvale degli enti titolari (servizi per il lavoro pubblici e privati).

6. Il sistema regionale di certificazione assicura la pari dignità degli apprendimenti formali, non formali e informali, nonché i principi di terzietà, collegialità, oggettività, trasparenza e tracciabilità della certificazione delle competenze.

7. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive ed i regolamenti dell'Unione europea al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi dell'Unione europea."

l'arco della vita (principio del life long learning).

2. Al fine di rendere effettiva la valorizzazione dell'apprendimento previsto al comma 1, la Regione sostiene lo sviluppo delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, attraverso il sistema regionale di certificazione delle competenze, già istituito con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2015, n. 33/9 (Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione e del Sistema regionale per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze), che si compone del Servizio di certificazione delle competenze (SCC) e del Servizio di individuazione e validazione delle competenze (SIVaC).

3. I servizi previsti dal comma 2, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il ruolo degli apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, favorendone il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo, la trasparenza e la spendibilità nel mercato del lavoro.

4. La Regione è ente titolare, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), delle funzioni di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali afferenti al repertorio regionale dei profili di qualificazione (RRPQ), già istituito con deliberazione di cui al comma 2.

5. Per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione, la Regione si avvale degli enti titolari (servizi per il lavoro pubblici e privati).

6. Il sistema regionale di certificazione assicura la pari dignità degli apprendimenti formali, non formali e informali, nonché i principi di terzietà, collegialità, oggettività, trasparenza e tracciabilità della certificazione delle competenze.

7. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive ed i regolamenti dell'Unione europea al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi dell'Unione europea."

Art. 6

Introduzione dell'articolo 18 bis nella legge regionale n. 47 del 1979, in materia di ruolo delle imprese, formazione continua e sistemi di incentivazione del partenariato pubblico-privato

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale n. 47 del 1979, è inserito il seguente:

"Art. 18 bis

(Ruolo delle imprese, formazione continua e sistemi di incentivazione del partenariato pubblico-privato)

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale delle imprese nello sviluppo economico e produttivo del territorio, nel regolare funzionamento del mercato del lavoro e nella crescita dell'occupazione e sostiene il loro coinvolgimento attivo attraverso tutte le forme di apprendimento basate sul lavoro, quali le diverse forme dell'alternanza scuola-lavoro, i tirocini, l'incentivazione dell'apprendistato e della formazione continua dei dipendenti. A tal fine, la Regione si attiva per assicurare gradualmente un maggiore coinvolgimento del settore privato, delle istituzioni, parti sociali, istituti scolastici e imprese, nella programmazione e attuazione dell'offerta formativa, anche attraverso la promozione di patti per le competenze e attraverso la creazione di reti strutturali di co-progettazione, erogazione e monitoraggio, coinvolgendole in maniera effettiva in percorsi integrati fondati sulla connessione tra politiche d'istruzione, formazione e lavoro e politiche industriali.

2. Su richiesta delle imprese, la Regione promuove azioni di formazione professionale continua rivolta alle persone occupate, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste in funzione dell'aggiornamento dei processi produttivi e organizzativi.

3. In particolare, nell'ambito della formazione continua, la Regione è progressivamente orientata a promuovere forme di raccordo con i fondi paritetici interprofessionali, nel rispetto della loro autonomia e regole di funzionamento, introducendo gradualmente meccanismi di monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione continua e, in particolare, di quella gestita dai fondi paritetici.

4. Al fine di incentivare un maggiore coinvolgimento delle imprese ed il co-finanziamento privato, la Regione introduce strumenti di premialità, in rapporto al numero dei soggetti formati che raggiungono gli obiettivi occupazionali programmati, specie nell'ambito della transizione verde. La

Art. 6

Introduzione dell'articolo 18 bis nella legge regionale n. 47 del 1979 (Ruolo delle imprese, formazione continua e sistemi di incentivazione del partenariato pubblico-privato)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale n. 47 del 1979, è inserito il seguente:

"Art. 18 bis

(Ruolo delle imprese, formazione continua e sistemi di incentivazione del partenariato pubblico-privato)

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale delle imprese nello sviluppo economico e produttivo del territorio, nel regolare funzionamento del mercato del lavoro e nella crescita dell'occupazione e sostiene il loro coinvolgimento attraverso tutte le forme di apprendimento basate sul lavoro, quali le varie forme dell'alternanza scuola-lavoro, i tirocini, l'incentivazione dell'apprendistato e della formazione continua dei dipendenti. A tal fine, la Regione si attiva per assicurare gradualmente un maggiore coinvolgimento del settore privato, delle istituzioni, parti sociali, istituti scolastici e imprese, nella programmazione e attuazione dell'offerta formativa, anche attraverso la promozione di patti per le competenze e attraverso la creazione di reti strutturali di co-progettazione, erogazione e monitoraggio, coinvolgendole in maniera effettiva in percorsi integrati fondati sulla connessione tra politiche d'istruzione, formazione e lavoro e politiche industriali.

2. Su richiesta delle imprese, la Regione promuove azioni di formazione professionale continua rivolta alle persone occupate, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste in funzione dell'aggiornamento dei processi produttivi e organizzativi.

3. In particolare, nell'ambito della formazione continua, la Regione è progressivamente orientata a promuovere forme di raccordo con i fondi paritetici interprofessionali, nel rispetto della loro autonomia e regole di funzionamento, introducendo gradualmente meccanismi di monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione continua e, in particolare, di quella gestita dai fondi paritetici.

4. Al fine di incentivare un maggiore coinvolgimento delle imprese ed il co-finanziamento privato, la Regione introduce strumenti di premialità, in rapporto al numero dei soggetti formati che raggiungono gli obiettivi occupazionali programmati, in particolare nell'ambito della transi-

Regione incentiva la costituzione di partenariati tra soggetti pubblici e privati volti ad individuare interventi di formazione che tendano all'allineamento tra domanda e offerta di lavoro.".

Art. 7

Introduzione dell'articolo 29 bis nella legge regionale n. 47 del 1979, in materia di indicazione dei risultati occupazionali stimati nei bandi e avvisi di formazione

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale n. 47 del 1979, è inserito il seguente:

"Art. 29 bis

(Indicazione dei risultati occupazionali stimati nei bandi e avvisi di formazione)

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'orientamento consapevole dei destinatari degli interventi formativi, l'amministrazione regionale indica negli avvisi e nei bandi per il finanziamento o l'attivazione di corsi di formazione professionale i risultati occupazionali attesi o stimati relativi alle attività formative oggetto dell'intervento.

2. Le stime e i dati comunicati si basano su analisi recenti, riferite ad almeno uno degli ultimi tre anni e su fonti verificabili, quali indagini di monitoraggio, banche dati istituzionali, report di valutazione o tracciamento dei percorsi formativi pregressi.

3. Le informazioni relative ai risultati occupazionali stimati includono, se disponibili:

- a) i settori professionali di riferimento e la coerenza tra la formazione erogata e gli sbocchi lavorativi attesi;
- b) le fonti e le metodologie utilizzate per la stima o rilevazione dei risultati occupazionali.".

zione verde. La Regione incentiva la costituzione di partenariati tra soggetti pubblici e privati volti ad individuare interventi di formazione finalizzati all'allineamento tra domanda e offerta di lavoro.".

Art. 7

Introduzione degli articoli 29 bis e 29 ter nella legge regionale n. 47 del 1979 (Indicazione dei risultati occupazionali stimati nei bandi e avvisi di formazione)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale n. 47 del 1979, sono inseriti i seguenti:

"Art. 29 bis (Indicazione dei risultati occupazionali stimati nei bandi e avvisi di formazione)

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'orientamento consapevole dei destinatari dei percorsi formativi, l'amministrazione regionale indica negli avvisi e nei bandi per il finanziamento o l'attivazione di corsi di formazione professionale i risultati occupazionali attesi o stimati relativi alle attività oggetto dell'intervento.

2. Le stime e i dati comunicati si basano su analisi recenti, riferite ad almeno uno degli ultimi tre anni e su fonti verificabili, quali indagini di monitoraggio, banche dati istituzionali, report di valutazione o tracciamento dei percorsi formativi pregressi.

3. Le informazioni relative ai risultati occupazionali stimati includono, se disponibili:

- a) i settori professionali di riferimento e la coerenza tra la formazione erogata e gli sbocchi lavorativi attesi;
- b) le fonti e le metodologie utilizzate per la stima o rilevazione dei risultati occupazionali.

Art. 29 ter (Modalità attuative)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente per materia, definisce, entro il 31 dicembre 2026, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 bis, 3 bis, 8 bis, 10 bis, 18 bis e 29 bis.

2. La deliberazione è approvata previo parere della commissione, competente per materia, che si esprime entro quindici giorni. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente espresso.".

Art. 8

Modalità attuative

1. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono definite con deliberazioni della Giunta regionale entro il 31 dicembre 2026.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

Art. 8

Modalità attuative

(Soppresso)

Art. 9

Norma finanziaria

(Identico)

Art. 10

Entrata in vigore

(Identico)